

STATUTO

Società Italiana del Dottorato di Ricerca

Art. 1 - La Società

La Società Italiana del Dottorato di Ricerca, in sigla SIDRI, è una associazione di promozione sociale, senza fini di lucro, promuove il miglioramento dello status quo di chi ha fatto del più alto grado di istruzione in Italia una scelta di vita, dando il giusto valore al titolo di Dottore di Ricerca in materia di istruzione, pubblica amministrazione, accademia e sviluppo scientifico e professionale delle loro carriere, valorizzando una formazione di eccellenza per il lavoro e per la futura classe dirigente italiana, mirando ad esserne interlocutore efficace e pro-attivo in Italia per i dottorandi e dottori di ricerca italiani nel mondo.

La Società Italiana del Dottorato di Ricerca, in sigla SIDRI da questo momento in poi "Società", ha la propria sede in Roma al Viale XXI Aprile 24.

La Società Italiana del Dottorato di Ricerca, in Sigla SIDRI, è apartitica, laica, senza scopo di lucro, fondata sull'attività volontaria dei suoi membri ed opera nel rispetto dei valori inderogabili di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione italiana e delle vigenti norme dell'Unione Europea.

Art. 2 Scopo e finalità

La Società Italiana del Dottorato di Ricerca punta a portare la sua voce ad ogni livello del dibattito istituzionale italiano lavorando per il pieno adeguamento dell'Italia alla Carta europea dei ricercatori, riconoscendo loro come una parte vitale, importante forza lavoro delle Università pubbliche e private, degli istituti di istruzione superiore, dato il loro ruolo in ambienti di ricerca e insegnamento e nella sostenibilità e successo a lungo termine degli istituti di formazione avanzata e di eccellenza, in ambito nazionale ed internazionale.

La Società Italiana del Dottorato di Ricerca ha lo scopo e finalità:

fornire contributi a disegni, proposte e progetti di legge che possono interessare e valorizzare la professionalità del Dottore di Ricerca al fine di conseguire un impiego più qualificato degli nel lavoro pubblico e privato;

rappresentare i dottorandi e i dottori di ricerca italiani a livello nazionale e nel resto del mondo, promuovere la qualità dei programmi di dottorato e gli standard di attività di ricerca all'interno dell'Unione Europea;

stabilire e promuovere la cooperazione tra associazioni omologhe nel mondo, rappresentando i dottorandi e i dottori di ricerca italiani;

promuovere il valore del Dottorato di ricerca per la crescita sociale ed economica dell'Italia e dell'Unione Europea;

promuovere la valorizzazione dei percorsi dottorali negli atenei italiani in un'ottica di internazionalizzazione;

sostenere i dottorandi italiani durante il loro percorso dottorale;

elaborare nuovi percorsi efficaci ed efficienti da sottoporre al potere legislativo della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea che permettano al Dottore di Ricerca una valorizzazione del percorso intrapreso;

La Società Italiana del Dottorato di Ricerca esplica i suoi compiti attraverso:

lo studio e l'elaborazione di progetti per il miglioramento del percorso formativo, della qualità della vita e della ricerca dei dottorandi e dei dottori di ricerca;

la realizzazione di attività informative, la promozione e l'organizzazione di manifestazioni o eventi legati al tema del dottorato di ricerca.

la creazione e il mantenimento di rapporti con altre associazioni e/o enti nazionali e internazionali aventi finalità coerenti con quelle della Società.

La Società può richiedere, ricevere e gestire contributi di privati, nonché di istituzioni e di enti privati o pubblici. Qualsiasi contributo economico verrà accettato dopo attento esame della tracciabilità, nel rispetto delle norme vigenti sulla trasparenza.

La Società Italiana del Dottorato di Ricerca in Sigla SIDRI potrà altresì stipulare convenzioni con privati ed enti. Qualsiasi utilità, comunque pervenuta, dovrà essere utilizzata esclusivamente per le finalità della società di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

Art. 3 - Attività

La Società Italiana del Dottorato di Ricerca intende evidenziare, nei vari contesti istituzionali, il ruolo e le potenzialità dei dottorandi e dottori di ricerca sia in ambito pubblico che privato, promuovendo le eccellenze ed incoraggiando le istituzioni verso l'adozione di riforme importanti mirate a eliminare posizioni e situazioni di non conformità, migliorare ed elevare i loro standard formativi e professionali, rafforzare il ruolo dei dottori di ricerca nelle istituzioni scolastiche, formative e accademiche, rafforzare lo scambio ed il flusso di informazioni verso

cittadini, istituzioni ed imprese, migliorare la

partecipazione dei dottorandi e dottori di ricerca negli organismi di ricerca promuovendo lo scambio di esperienze ispirate alle migliori pratiche anche mediante la partecipazione a reti europee ed internazionali su progetti scientifici di eccellenza e potenziare il ruolo e le funzioni dei dottori di ricerca nell'ambito delle PP.AA. in coerenza con le diverse missioni istituzionali.

Per il raggiungimento dei propri fini, la Società promuove la circolazione delle informazioni su questioni riguardanti i dottorandi e i dottori di ricerca, organizza eventi, partecipa ai dibattiti e assiste all'elaborazione di politiche in materia di istruzione superiore e ricerca:

promuove e provvede alla pubblicazione di studi sugli aspetti giuridici, economici, politici e sociali della comunità dottorale, cura la diffusione in Italia delle correnti di pensiero e delle opinioni che si manifestano nelle altre Nazioni riguardo agli aspetti legati al mondo dottorale, divulga all'estero i contributi del pensiero italiano in materia;

organizza convegni, seminari, conferenze e pubbliche discussioni per favorire la conoscenza delle istanze dei problemi del mondo dottorale e diffondere nella pubblica opinione l'importanza della formazione accademica del dottore di ricerca e del suo impiego lavorativo negli scenari anche gli ideali ed obiettivi dell'organizzazione internazionali, ivi compresi i processi di integrazione europea;

promuove la formazione di quanti ambiscono ad intraprendere il percorso dottorale;

predispone e realizza programmi di studi e ricerche, e cura, anche con l'assegnazione di premi, borse di studio e sussidi, la ricerca scientifica e l'approfondimento della conoscenza nel campo della ricerca, da parte di studiosi italiani e stranieri;

Art. 4 - Soci

I soci della Società si distinguono in ordinari, onorari e collettivi.

Possono far parte della Società come soci ordinari i dottorandi iscritti ad un corso di dottorato e possessori di un titolo di dottore di ricerca, che per competenza e attività siano in grado di portare un effettivo contributo al perseguimento dei suoi fini. L'adesione dei soci è deliberata dal Consiglio Nazionale.

Possono far parte della Società come soci ordinari, soci onorari scelti tra personalità che abbiano apportato un contributo significativo allo studio e allo sviluppo della ricerca, del mondo accademico e della società. L'adesione dei soci è deliberata dal Consiglio Nazionale.

Possono far parte della Società come soci collettivi;

società, associazioni, enti pubblici o privati e istituzioni italiane o straniere.

L'adesione dei soci collettivi è deliberata dal Consiglio Nazionale. Ciascun socio collettivo designa un proprio rappresentante nella Società che esercita, in suo nome e per suo conto, i diritti dei soci ordinari della Società. Il rappresentante del socio collettivo può essere sostituito previa tempestiva comunicazione scritta al Segretario generale della Società.

I soci collettivi possono designare membri del Consiglio Nazionale e possono richiedere alla Società lo svolgimento di studi o ricerche, la realizzazione di incontri e la preparazione di quaderni di documentazione su problematiche specifiche di loro interesse. La richiesta è diretta all'Ufficio di presidenza della Società che ne autorizza l'esecuzione e ne fissa le modalità.

I soci ordinari e collettivi sono tenuti al pagamento delle quote associative annuali nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale.

I soci si impegnano a cooperare con la Società per il raggiungimento dei suoi fini. Essi beneficiano dei servizi e delle attività predisposte dalla Società.

La qualità di socio ordinario si perde per mancato pagamento delle quote sociali protrattosi per due anni consecutivi; essa può inoltre essere revocata dall'Assemblea generale per giusta causa.

Art. 5 Recesso ed esclusione

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione. Chiunque aderisca alla Società Italiana del Dottorato di Ricerca può in ogni momento notificare la sua volontà di recedere dalla stessa. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Nazionale riceve la notifica della volontà di recesso. Il socio che non provveda al versamento della quota associativa entro il mese di gennaio potrà essere escluso con delibera motivata del Consiglio Nazionale che disporrà in merito alla decorrenza dell'esclusione, che non può essere retroattiva.

In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore della Società Italiana del Dottorato di Ricerca o in presenza di gravi motivi, un socio può essere escluso con delibera dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Nazionale, notificata mediante lettera o mail, la quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione.

Il ricorso verrà esaminato dal consiglio dei probiviri nella prima riunione ordinaria. L'espulsione avrà effetto dopo la delibera assembleare. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto

versato.

Art. 6 - Gli organi

Gli organi della Società Italiana del Dottorato di Ricerca sono:

l'Assemblea generale;

Il Presidente nominato nella persona di DE LUCIA ANTONIO, e vice Presidente nelle persone di COSTANTINO CLAUDIO, PATRELLI TITO SILVIO e GALLETTI MARCO;

Ufficio di presidenza;

il Consiglio Nazionale;

il Consiglio scientifico;

il Segretario generale nella persona di RUSSO VINCENZO e Vice PALLADINO ANDREA;

i Coordinatori di Aree tematiche, nominati nelle persone di DALIA GIANFRANCO (politiche UE sulla ricerca) FORZINI FABIO (pubblica amministrazione) LOSAPPIO LAURA MICHELINA FORTUNATA (sanità) LOMBARDI CLAUDIO (università e ricerca) PORCARO GIUSEPPE (relazioni internazionali);

il Comitato dei probiviri;

il Collegio dei Revisori dei conti;

Art. 7 - Assemblea generale

L'Assemblea generale è formata dai soci ordinari e collettivi, in regola con il pagamento della quota sociale al momento della convocazione dell'Assemblea stessa, e dai soci onorari.

Essa si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno ed in sessioni straordinarie ogni qualvolta il Consiglio Nazionale lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata all'Ufficio di presidenza da almeno un quinto dei soci (ordinari, collettivi e onorari).

L'Assemblea generale discute l'attività della Società ed approva il Piano annuale delle attività, all'interno del quale vengono stabilite le Aree tematiche di interesse dell'associazione, i loro scopi e le attività da realizzare per perseguirli; approva inoltre l'Assemblea le relazioni sulle attività svolte presentate dal Consiglio Nazionale. L'Assemblea generale approva altresì il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo della Società.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono decise in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. È ammesso il voto per delega. Nessun socio potrà essere titolare di più di cinque deleghe.

Nelle deliberazioni a voto palese, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente è garante della continuità delle finalità e delle attività della Società, in conformità con le norme statutarie che le definiscono.

Egli presiede l'Ufficio di presidenza e ne indirizza le deliberazioni; sovrintende, in rappresentanza della Società, alle relazioni con le Istituzioni e gli Enti con i quali la Società intrattiene rapporti di collaborazione; assicura il coordinamento al massimo livello delle attività della Società.

Spetta al Presidente la rappresentanza legale della Società; egli può delegarla, anche per singole questioni, ad un altro membro dell'Ufficio di presidenza.

Art. 9 - Ufficio di presidenza

L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente e dai Vicepresidenti i quali hanno il ruolo di assicurare la rappresentanza in diverse aree geografiche in assenza del Presidente.

L'Ufficio di presidenza ha i poteri di ordinaria amministrazione e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio Nazionale.

L'Ufficio di presidenza è l'organo responsabile per quanto concerne l'instaurazione, la modifica e la cessazione dei rapporti di impiego nonché quelli di collaborazione, a tempo determinato o indeterminato, che si rendano necessari.

L'Ufficio di presidenza può associare al segretario generale, qualora lo ritenga opportuno, un responsabile per specifiche attività di formazione.

Alle riunioni dell'Ufficio di presidenza può partecipare, su invito del Presidente, il segretario Generale e il Presidente del Consiglio scientifico.

Art. 10 - Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da: il Presidente, da uno a tre Vicepresidenti e un numero di Consiglieri non inferiore a quattordici e non superiore a trenta, tutti eletti dall'Assemblea generale fra i soci a scrutinio segreto.

Fanno parte del Consiglio Nazionale anche i Presidenti delle sedi Regionali costituite e Coordinatori delle Aree tematiche.

I membri del Consiglio Nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Nazionale sovrintende all'attività della Società e provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei suoi fini.

Esso riferisce all'Assemblea generale sull'attività della Società e ne attua le deliberazioni per il tramite dell'Ufficio di presidenza.

Il Consiglio Nazionale emana Regolamento delle sezioni regionali e di Ateneo.

Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma quattro volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

In caso di reiterata e non giustificata assenza dalle riunioni del Consiglio Nazionale, i Consiglieri potranno essere dichiarati decaduti dalla carica dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio Nazionale.

E' facoltà del Consiglio nazionale nel corso del primo mandato può cooptare componenti dai soci ordinari al fine del raggiungimento degli scopi sociali e per meglio procedere all'avviamento.

Art. 11 - Il Consiglio scientifico

Il Consiglio scientifico è composto da nove membri nominati dall'Assemblea dei soci tra esponenti del mondo culturale, accademico, economico e della pubblica amministrazione.

I membri del Consiglio scientifico durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Del Consiglio scientifico fa parte di diritto il Presidente della Società.

Il Consiglio scientifico formula pareri sui programmi di attività della Società e può, su richiesta degli organi competenti, sottoporre proposte.

Il Consiglio scientifico si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione e sotto la presidenza del Presidente della Società.

ART. 12 - Il Segretario Generale

Il Segretario generale sovrintende all'esecuzione dei programmi generali di attività proposti dall'Ufficio di presidenza e approvati dal Consiglio Nazionale e in tale contesto può assolvere incarichi specifici attribuitigli dall'Ufficio di presidenza. Egli coordina le attività della Società e delle sue Sezioni, sovrintende all'amministrazione della Società secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione del presente Statuto e presenta i progetti di bilancio all'Ufficio di presidenza. Il segretario generale firma congiuntamente i mandati di pagamento e gli ordini di incasso della Società.

Il segretario generale può avere un Vice, che supporta e sostituisce il Segretario Generale in sua assenza.

ART 13 - Aree tematiche

Il Consiglio Nazionale, per rendere operative le linee di impostazione strategica della Società, individua organismi agili di lavoro denominati Aree tematiche.

Le Aree tematiche sono individuate nell'ambito della strategia deliberata dal Consiglio Nazionale ed agiscono su progetti definiti nelle modalità e nei tempi di attuazione.

I Coordinatori di Area Tematica, se nominati, vengono eletti tra i componenti del Consiglio Nazionale come in precedenza, subordinatamente tra gli esperti iscritti, e restano in carica per la medesima durata del Consiglio Nazionale.

Art. 14 - Sezioni Regionali e di Atenei.

Con deliberazione del Consiglio Nazionale, la Società può istituire sezioni su tutto il territorio Nazionale, nonché internazionale.

Il Presidente della Società può delegare l'assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale così nominato.

Al Consiglio Nazionale spetta in ogni caso la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali sezioni Regionali.

Alle Sezioni Regionali della Società è preposto un Consiglio della Sezione. La nomina e la composizione di tale Consiglio, il funzionamento delle Sezioni ed i loro rapporti con gli organi centrali della Società sono disciplinati da un apposito regolamento disposto dal Consiglio Nazionale; nella fase transitoria è data facoltà affidare la responsabilità attraverso la nomina da parte dello stesso Consiglio Nazionale.

Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre o di cinque membri, i quali, nella prima seduta successiva alle elezioni, eleggono nel loro seno il Presidente; dura in carica quattro anni.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo competente e deliberante per tutte le controversie e per l'adozione dei provvedimenti disciplinari. Il giudizio è inappellabile con assicurazione alla parte contestata del diritto di difesa nel procedimento disciplinare. E' tenuto a riferire all'Assemblea Generale e al Consiglio Nazionale.

Viene eletto dall'Assemblea Generale. E' organo dotato di autonomia, nessun componente del Collegio dei Probiviri può essere membro del Consiglio Nazionale.

Spetta al Collegio dei Probiviri:

di provvedere in materia disciplinare a norma dell'art. 5;

di sindacare sulla regolarità delle operazioni elettorali nell'Associazione con obbligo di riferire al Consiglio Nazionale per i relativi provvedimenti.

Il Collegio dei Probiviri è convocato in Roma dal suo Presidente ogni volta che sia necessario e deve essere convocato in caso di richiesta da parte di almeno tre dei suoi componenti o da parte di una Giunta sezionale.

Art. 16 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri e dura in carica 4 anni.

Il Presidente del Collegio viene eletto dai Revisori nella loro prima seduta.

Art. 17 - Bilancio ed esercizi sociali

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno il Segretario generale presenta al Consiglio Nazionale il conto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione del Collegio dei Revisori. Il Consiglio, dopo averlo approvato,

lo sottopone all'Assemblea generale che lo discute e lo vota. Entro il mese di dicembre il Consiglio Nazionale approva il bilancio preventivo che dev'essere sottoposto all'Assemblea generale.

Art. 18 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

patrimonio netto, che è variabile ed è formato dalle eventuali quote di adesione versate dai soci e da qualsiasi somma pervenga alla Società a tale titolo;

ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

contributi di enti pubblici e/o privati, italiani e stranieri.

Art. 19 - Mezzi finanziari

La Società Italiana del Dottorato di Ricerca potrà avvalersi dei seguenti mezzi finanziari:

dalle quote dei soci ordinari;

dai contributi dei soci collettivi;

dalle erogazioni liberali;

dai redditi patrimoniali;

dai contributi, lasciti e donazioni di soggetti giuridici pubblici o privati, anche non italiani, compresi gli organismi internazionali;

dai proventi delle pubblicazioni e delle altre attività della Società;

dalle attività di formazione

finanziamenti da parte di istituzioni nazionali e internazionali;

Art. 20 - Quote

Il Consiglio Nazionale stabilisce la quota annuale dei soci. I soci in regola con il pagamento della quota hanno diritto alla tessera sociale della Società Italiana del Dottorato di Ricerca.

Art. 21 - Modifiche statutarie

Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea generale, presente, direttamente o per delega, di almeno un quinto dei suoi membri ed a maggioranza di due terzi dei votanti.

Art. 22 - Scioglimento

Lo scioglimento della Società sarà deliberato dall'Assemblea Generale dei soci che provvederà a nominare uno o più liquidatori, nel rispetto dell'articolo 21 del Codice Civile. La Società avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative avente ad un analogo oggetto sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 e seguenti della Legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa disposizione imposta dalla Legge.

Art. 23 - Giudizio Arbitrale e clausola compromissoria

Tutte le controversie tra i soci, tra i soci e la Società, nonché quelle promosse da e nei confronti dei componenti degli organi della Società, dovranno espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dalle norme vigenti in materia.

Qualora non si raggiunga l'accordo o comunque la procedura non sia conclusa entro il termine di 90 giorni dal deposito della domanda di mediazione, la controversia sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da numero tre arbitri.

Ciascuna parte provvederà alla nomina di un arbitro, mentre il terzo arbitro, cui saranno affidate le funzioni di Presidente, sarà nominato concordemente dagli arbitri nominati ed in caso di loro disaccordo o inerzia, la nomina sarà fatta, su istanza della parte più diligente, dal presidente dell'ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 24 - Rinvio

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le norme del Codice Civile e disposizioni di legge in materia.

Non essendoci altri argomenti all'o.d.g. e non avendo alcuno chiesto la parola il presidente scioglie l'assemblea alle ore diciotto e quindici minuti.

Viene allegato sotto la lettera "**A**" il testo dello statuto dell'associazione dalla cui lettura io notaio vengo dispensato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo dichiarano conforme alla propria volontà e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore diciotto e venti minuti.

Scritto in parte con strumenti elettronici da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su sette fogli per venticinque facciate.

F.to: ANTONIO DE LUCIA - CLAUDIO COSTANTINO - GIANFRANCO DALIA - LOMBARDI CLAUDIO - LAURA MICHELINA FORTUNATA LOSAPPPIO - GIUSEPPE PORCARO - VINCENZO RUSSO - ANDREA PALLADINO - FABIO FORZINI - MASSIMO BUONAURO NOTAIO - SIGILLO.